



Regolamento per l'assegnazione dei sussidi ai sensi dell'articolo 43a della legge del 2 giugno 1932 sull'alcool (LAlc; RS 680)

Art. 1 Oggetto

- a. Il presente regolamento specifica i requisiti per l'assegnazione di qualsiasi tipo di sussidio conformemente all'articolo 43a LAlc da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC):
 - strategia nazionale dipendenze (cifra I);
 - istituzioni operanti in Svizzera nell'ambito della prevenzione dell'alcolismo (cifra II);
- b. È fatta salva la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1).

I. Strategia nazionale dipendenze

Capitolo 1 Basi

Art. 2 Decreti del Consiglio federale

I decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2015 e del 5 aprile 2017 disciplinano le condizioni quadro finanziarie della strategia nazionale dipendenze per l'UDSC e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Capitolo 2 Criteri per la presentazione della domanda

Art. 3 Requisiti per il progetto

- a. Si applicano i requisiti materiali e formali precisati sul sito Internet dell'UFSP¹ per la prevenzione dell'alcolismo.
- b. Ogni progetto deve seguire un determinato scadenziario. Si definiscono delle tappe principali che possono essere verificate.

¹ <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-im-bereich-sucht/alkoholpraeventionsgesuche.html>

Capitolo 3 Procedura

Art. 4 Gruppo di esperti

- a. Un gruppo di esperti, composto da rispettivamente un rappresentante dell'UDSC, dell'UFSP e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) nonché da esperti scientifici indipendenti, valuta le domande in base allo scopo giuridico dell'articolo 43a LAIc.
- b. Il gruppo di esperti fornisce le proprie raccomandazioni di finanziamento sotto forma di decisione. La decisione è motivata.

Art. 5 Presa di decisione

- a. L'UFSP decide in merito alla domanda tenendo conto della raccomandazione del gruppo di esperti (art. 4). In particolare, la decisione deve definire lo scaglionamento temporale dell'assegnazione dei sussidi.
- b. Sulla base della decisione, l'UFSP stipula con l'istituzione incaricata una convenzione sulle prestazioni in cui sono precisati gli obblighi e i diritti.

Art. 6 Valutazione

Ogni progetto si conclude con un rapporto finale redatto da un esperto conformemente all'articolo 4, che viene sottoposto al gruppo di esperti per la decisione.

II. Sussidi a istituzioni operanti in Svizzera nell'ambito della prevenzione dell'alcolismo

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 7 Prestazioni di base e singoli progetti

Il regolamento si applica alle domande di prestazioni di base e a singoli progetti delle istituzioni specializzate, attive nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 43a LAlc.

Capitolo 2 Requisiti per l'assegnazione di sussidi

Art. 8 Requisiti posti all'istituzione

- a. Le prestazioni dell'istituzione sono di interesse pubblico.
- b. L'istituzione è riconosciuta e soddisfa i seguenti criteri: trasparenza, stabilità, competenza comprovata e stesura di rapporti motivati.
- c. Se l'istituzione richiede dei servizi di base: l'istituzione è attiva e radicata in tutta la Svizzera e ha rilevanza nazionale o almeno sovregionale. Inoltre, le regioni linguistiche sono prese adeguatamente in considerazione.

Art. 9 Requisiti posti alle prestazioni base e ai singoli progetti

- a. Gli obiettivi prestazionali sono orientati all'efficienza.
- b. I metodi preventivi applicati sono comprovati.
- c. Il progetto si basa sulla sostenibilità.
- d. Ci si rivolge direttamente ai destinatari.
- e. Le prestazioni devono seguire un determinato scadenziario e prevedono determinate tappe che possono essere verificate.
- f. I risultati delle varie tappe devono poter essere verificati.
- g. I progetti di ricerca si basano su un piano scientificamente riconosciuto.
- h. Per i singoli progetti valgono inoltre i criteri contenuti nell'allegato.

Capitolo 3 Procedura

Art. 10 Processo decisionale

- a. Al fine di ricevere dei sussidi per il finanziamento di prestazioni di base e di singoli progetti, è necessario presentare una domanda presso l'UDSC (ambito direzionale Basi, ambito Alcol).
- b. Il responsabile dell'ambito Alcol decide in merito alla domanda dopo averla esaminata sulla base dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.
- c. Se la domanda è respinta, il richiedente ne riceve immediatamente notifica.
- d. Se la domanda è approvata almeno in parte, con il richiedente viene stipulata una convenzione sulle prestazioni. La competenza a riguardo dipende dal regolamento di gestione dell'UDSC.

Art. 11 Convenzione sulle prestazioni

- a. L'assegnazione di un sussidio prevede la conclusione di una convenzione sulle prestazioni, in cui sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti (UDSC e istituzione).
- b. Nella convenzione sulle prestazioni devono essere specificati i requisiti di cui all'articolo 9.
- c. Di regola, la durata contrattuale per le prestazioni di base è di tre anni al massimo, mentre per i progetti singoli è di un anno.
- d. I sussidi possono essere assegnati solo sulla base di una convenzione sulle prestazioni conclusa.

Art. 12 Valutazione

- a. Ogni anno, l'istituzione beneficiaria deve presentare all'UDSC un rapporto intermedio sull'utilizzo di tutti i sussidi conformemente all'articolo 43a LAlc per le prestazioni di base e un rapporto finale dettagliato a conclusione del progetto.
- b. Per i singoli progetti deve essere presentato un rapporto finale.
- c. I rapporti sono esaminati dall'UDSC e vengono approvati dal responsabile dell'ambito Alcol.
- d. Ogni anno, al Consiglio di Direzione dell'UDSC viene sottoposto un rapporto su tutti i progetti.

III. Entrata in vigore e validità

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Direzione dell'UDSC il 15 aprile 2021 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

È valido fino al 31 dicembre 2024.

Allegato

Griglia dei criteri per il finanziamento dei singoli progetti (art. 9 del regolamento)

Oltre ai criteri secondo l'articolo 9 lettere a–g del regolamento, per i singoli progetti valgono i seguenti criteri:

Il progetto affronta la tematica dell'accessibilità all'alcol		
Almeno uno dei seguenti criteri deve essere adempiuto: <ul style="list-style-type: none">- il progetto fornisce un contributo scientifico alla tematica;- l'obiettivo del progetto è la riduzione della vendita illegale di alcol;- l'obiettivo del progetto è il miglioramento delle competenze del personale di vendita.		
La fondatezza del progetto è comprovata		
Il fabbisogno è documentato (dal punto di vista teorico ed empirico).	La scelta del metodo è sufficientemente motivata e corrisponde agli obiettivi.	Tutti i destinatari sono identificati e presi in considerazione.
Competenza comprovata		
Se disponibili, si tiene conto delle esperienze acquisite nell'ambito di altri progetti.	Il progetto è interconnesso in maniera ottimale (collaborazione, sinergie ecc.).	
Trasparenza finanziaria		
Le risorse specialistiche, finanziarie e di personale necessarie per il progetto sono garantite e un preventivo corrispondente è stato allestito.	L'importo dei mezzi propri a disposizione è stato definito. I mezzi finanziari di terzi devono essere presentati.	
Diffusione dei risultati		
È stato stabilito quando, chi, in che modo e all'attenzione di quali destinatari, determinati risultati/esperienze devono essere diffusi.		
Progetto pilota		
Se si tratta di un progetto pilota geograficamente limitato, un'estensione ad altri Cantoni/regioni deve essere possibile e prevista.		